

Codice DB1402

D.D. 8 settembre 2011, n. 2294

**Decreto 30 giugno 2004 - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Applicazione dell' Art. 40 del D.Lgs. 152/1999. Art.114, D.Lgs. 152/2006. Approvazione del progetto di gestione del bacino della diga di Quarazza nel comune di Macugnaga (VB), di proprietà della Tessenderlo Italia S.r.l., ai sensi dell'art.14 del D.P.G.R. 9 novembre 2004, n.12/R così come modificato dal D.P.G.R. 29 gennaio 2008, n.1/R.**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

Si approva il progetto di gestione relativo al bacino della diga di Quarazza, che la Società Tessenderlo Italia S.r.l. ha presentato con nota ns. prot. n. 45427/DB14.02 del 22/06/2010 ed integrato con nota ns. prot. n. 45742/DB14.02 del 09/06/2011 a seguito delle richieste scaturite dalla prima conferenza del 23/09/2010, con le prescrizioni che vengono riportate nel seguito.

Il progetto di gestione deve essere adeguato tenendo conto del parere della Conferenza dei Servizi nonché delle prescrizioni contenute anche nei pareri rilasciati, in particolare:

1. Il progetto di gestione, adeguato e aggiornato secondo le prescrizioni, dovrà essere presentato in copia cartacea e copia informatizzata al Settore regionale competente in materia di sbarramenti della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia montana e foreste che si occuperà di verificare se siano state pienamente recepite le richieste ed indicazioni della Regione;
2. Nella regola di gestione ed in particolare per l'effettuazione delle operazioni di svaso, sfangamento o spurgo si dovrà generalmente tenere conto del necessario preavviso di quattro mesi di cui al c. 10 dell'art. 21 quater del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 09.11.2004, n.12/R e s.m.i.;
3. Il progetto dovrà contenere integrazioni quali:
  - a) Relazione in merito alla configurazione degli organi di scarico completa di elaborati grafici ed eventualmente anche fotografici;
  - b) Considerazioni più circostanziate relative alla valutazione di stabilità del versante;
  - c) Il valore della massima piena transitabile nell'alveo a valle, valore che dovrà essere rispettato nei programmi di sintesi per eventuali futuri svasi e/o fluitazioni;
4. Le operazioni di svaso, da condursi nel periodo compreso tra marzo e ottobre, dovranno essere seguite da accorgimenti atti ad impedire l'eccessiva rimozione da parte del rio di limo presente sul fondo dell'invaso;
5. La fluitazione ad invaso non vuoto (spurgo) dovrà essere accompagnata anche da monitoraggi biologici, secondo le previsioni del DM 30 giugno 2004 e del regolamento 12/R/2004 e s.m.i, finalizzati a verificare che siano ripristinate le condizioni ecologiche antecedenti le operazioni;
6. Per quanto concerne il macrobenthos, si dovranno raccogliere i dati di monitoraggio biologico secondo i metodi in vigore a livello nazionale (STAR ICMi) per facilitare il confronto con quelli raccolti attualmente dalla Regione Piemonte e secondo intervalli temporali assimilabili a quelli indicato nella tab 1 dell'allegato B bis al regolamento regionale 12/R/2004 e s.m.i.;
7. Sarà possibile evitare il monitoraggio del macrobenthos durante lo sfangamento o alla distanza di una sola settimana, proposto nella relazione idroambientale allegata al progetto, e si chiede di seguire le indicazioni del regolamento 12/R/2004 e s.m.i. che specifica tipologia e tempistiche per monitoraggi biologici, finalizzati sia alla verifica del recupero ambientale che a programmare le eventuali attività di compensazione;

8. Si richiede la trasmissione dei dati rilevati sia sul rio Quarazzolo che sul torrente Anza, tenuto conto per quest'ultimo della rilevanza che riveste ai fini della pianificazione regionale e di distretto del Po;
9. Per quanto concerne la proposta di recupero preventivo dei pesci immessi nella diga o nel rio Quarazzolo, si dovrà acquisire il parere della Provincia competente in materia, come per quanto concerne la definizione di misure di compensazione eventualmente necessarie al seguito degli effetti negativi delle operazioni;
10. Si dovrà effettuare una adeguata e tempestiva rimozione del limo deposto nell'alveo immediatamente a valle della diga con cacciate di acqua pulita in seguito a qualunque operazione possa aver creato depositi di sedimento;
11. Sia previsto un impegno di concertazione rispetto alle altre utenze della risorsa, che potenzialmente possano subire gli effetti delle operazioni proposte in questo progetto. In base a quanto dichiarato dalla Società proponente la propagazione dell'impatto è attesa lungo il torrente Anza fino a Ceppo Morelli. Questo tratto deve essere preso in considerazione anche per limitare l'interferenza con altri usi della risorsa idrica;
12. Nel corso delle manovre, applicare le mitigazioni previste nell'allegato B bis del regolamento 12/R/2004, in considerazione che il DM 30 giugno 2004 esplicitamente finalizza il progetto alla definizione di un quadro di gestione che operi nel rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici interessati, come definiti nel Piano di gestione del distretto idrografico del Po.
13. Si potrà utilizzare la metodologia di asportazione meccanica solo dopo la definizione con ARPA Piemonte ed enti locali della disponibilità di aree di deposito ed aver verificato con ulteriori sondaggi le caratteristiche chimiche degli strati più profondi di materiale da asportare;
14. Per le operazioni, attualmente temporaneamente vietate, di asportazione del materiale litoide non smaltibile attraverso le operazioni sugli organi di scarico, dovrà essere richiesta specifica autorizzazione al Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania, previa presentazione di un progetto esecutivo di dettaglio, secondo i disposti della D.G.R. n.44-5084 del 14/01/2002 e della D.G.R. n. 66-478 del 02/08/2010;
15. Si rammenta che qualsiasi intervento nell'alveo del torrente Quarazza e sui corsi d'acqua con sedime demaniale affluenti/effluenti l'invaso, è soggetto a preventiva autorizzazione idraulica, ai sensi del R.D. n.523/1904, da parte del Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania;
16. Qualora, a seguito di specifici approfondimenti progettuali e/o aggiornamenti al presente progetto di gestione, risulti necessario realizzare opere o interventi sottoposti alla procedura di VIA ai sensi della legge regionale 40/1998, con particolare attenzione agli impianti di smaltimento o recupero di rifiuti (categorie progettuali di cui agli allegati A2 e B2 alla L.R. 40/1998, per le quali è autorità competente in materia di VIA la Provincia territorialmente interessata), dovranno essere espletate le relative fasi procedurali (fase di verifica o fase di valutazione) la cui conclusione costituirà presupposto necessario per l'approvazione dell'aggiornamento al progetto di gestione.

Il progetto di gestione adeguato secondo le precedenti prescrizioni ha validità decennale dopodiché dovrà essere ripresentato dal proprietario, in forma aggiornata, per la nuova approvazione da parte della Regione. La Regione si riserva di formulare ulteriori prescrizioni o richiedere un aggiornamento del progetto anche in momenti precedenti alla scadenza dei dieci anni, a seguito di interventi di variante alle strutture di sbarramento, a fronte di un peggioramento della qualità del torrente rilevata nell'ambito del Monitoraggio Regionale dei corsi d'acqua o a seguito di sopravvenute sostanziali modifiche del quadro di riferimento nel quale le proposte di gestione erano inserite quali, ad esempio, un avviato rilascio del DMV, variazioni delle modalità di gestione degli organi di scarico o delle acque invase o in caso di insorgenza di pressioni antropiche sul bacino in oggetto. Al gestore inoltre rimane l'obbligo di aggiornare periodicamente il progetto di gestione secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 6 del decreto del 30 giugno 2004.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 06.12.1971, n.1034; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971, n. 1199.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 e verrà inviata al proponente e depositata presso l'Ufficio deposito della Regione.

Il Dirigente  
Lorenzo Masoero